



IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI OPERATORI EUTR

L'attualità del Registro Imprese Legno (R.I.L.)

Elisabetta Morgante

***Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Direzione Generale per l'Economia Montana e delle Foreste
Ufficio DIFOR III- Struttura Autorità nazionale competente FLEGT/EUTR***



Premessa

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUTR

Prodotti EUTR: il legno e i prodotti da esso derivati elencati nell'allegato al Regolamento (UE) 995/2010.

Soggetti per i quali il Regolamento stabilisce degli obblighi di conformità alle disposizioni normative:

1. **Operatore:** persona fisica o giuridica che immette per la prima volta (ossia commercializza) sul mercato dell'UE (ad esempio in Italia) legno e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale (e quindi non destinati all'autoconsumo) a titolo oneroso o gratuito.
2. **Commerciante:** persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE. Soggetto che ha come unico obbligo, ai fini EUTR, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti.

"operatore": a) in caso di legname raccolto in uno Stato membro UE (Italia compresa), l'operatore si identifica con il **primo soggetto che ne effettua la “commercializzazione” avendolo prelevato in prima persona** (in boschi, pioppeti, alberature di varia natura, siepi, frutteti, ecc.) **o avendolo acquisito da terzi che, pur avendo effettuato il taglio e/o l'allestimento del legname, non ne sono entrati in possesso.**



OBBLIGHI DELL'OPERATORE

- **è tenuto** ad esercitare la "dovuta diligenza" prima di immettere legno nel mercato dell'UE. Deve cioè adottare tutte quelle misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati;
- **deve tenere** un registro della dovuta diligenza di cui all'art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012, contenente le informazioni concernenti gli approvvigionamenti legnosi (**prima fase: accesso alle informazioni** di cui all'art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento EUTR), le **procedure di valutazione del rischio (seconda fase)** e le **eventuali misure di attenuazione del rischio**, nel caso in cui il rischio rilevato non sia trascurabile (**terza fase**).

Per **registro di dovuta diligenza** deve intendersi qualsiasi forma di registrazione, anche non standardizzata, che consenta una piena documentata tracciabilità di ogni fase del processo produttivo, sino alla prima immissione della partita di legname.

Il registro deve contenere, per ogni singolo approvvigionamento di legname, quanto disposto dalla lettera a) e lettera b) dell'art. 6 dell'EUTR.

- **è tenuto** ad iscriversi al **Registro Nazionale Operatori EUTR** di cui al D.Lgs 178/2014 secondo le modalità stabilite dal DM 9 febbraio 2021.



D.Lgs. N. 178/2014: legislazione nazionale EUTR

Art.1- Definizioni

Art.2 – Autorità Competente

Art.3 – FLEGT

Art.4 – Registro degli operatori

Art.5 – Consulta

Art.6 – Sanzioni

Art.7 – Disposizioni finanziarie

10-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 286

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2014, n. 178.

Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013;

Visto il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT), di cui alla comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo 21 maggio 2003, n. 251;

Visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 288;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

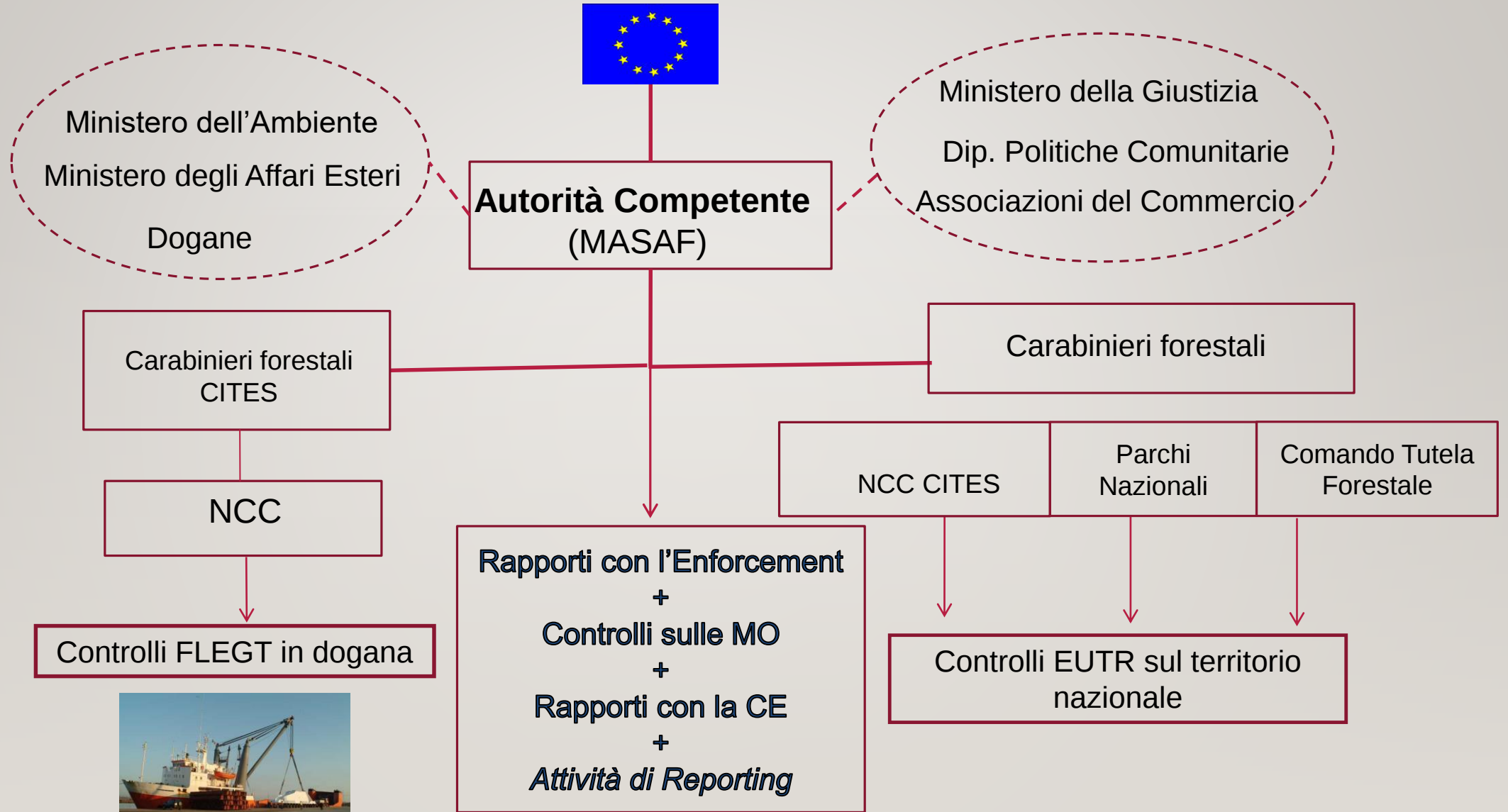
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 57, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonché i commi 58 e 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;

ISTITUZIONI COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE DELL'EUTR IN ITALIA



ATTUAZIONE DELL'EUTR IN ITALIA NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI

OBIETTIVO PRINCIPALE DELLA DGFORESTE AC EUTR:

Efficientamento degli interventi attuativi per rendere l'applicazione del Regolamento più efficace, attraverso le seguenti azioni:

- 1) intensificazione delle riunioni di coordinamento della Consulta con i principali stakeholder in seno al MASE (ruolo dell'AC: raccordo, coinvolgimento ed impulso all'Organo consultivo);
- 2) intensificazione delle riunioni di coordinamento con Agenzia delle Dogane ed Autorità di enforcement (CUFA) per rilevare criticità e mettere in campo soluzioni di natura operativa;
- 3) aggiornamento, ampliamento e maggiore fruibilità del sito internet del Mipaaf nelle pagine dedicate ai due regolamenti FLEGT ed EUTR;
- 4) coinvolgimento più attivo dell'Autorità di enforcement, come Data provider, per le attività di reporting attraverso la nuova piattaforma DECLARE della Commissione europea;
- 5) previsione nel programma di controlli annuale di un numero più elevato di operatori da sottoporre a controllo rispetto al periodo precedente al 2018; (.....segue.....)



- 6) Partecipazione più attiva alle riunioni del Gruppo esperti FLEGT/EUTR e della *Multistakeholder platform on deforestation* della Commissione europea (presenza di una più nutrita e qualificata delegazione italiana mista dell'Autorità competente e di quella di Enforcement);
- 7) Diffusione della conoscenza del FLEGT, dell'EUTR e della loro vision;
- 8) Contributi formativi sia per gli operatori che per i controllori;
- 9) Partecipazione ad iniziative e progetti sia nazionali che comunitari sui due Regolamenti (es. Progetto LIFE Legal Wood);
- 10) Raccordo costante con le MO italiane e con le Associazioni di categoria;
- 11) Circolari e lettere di indirizzo sia agli operatori che ai controllori in particolare per le filiere di approvvigionamento da paese terzi ad alto rischio di taglio illegale;
- 12) Pubblicazione di riferimenti e link utili a supporto di tutti i portatori di interesse (Country overviews, Country Conclusions, etc.);
- 13) Decreto di Istituzione del Registro nazionale degli operatori EUTR;
- 14) Elaborazione di un *documento di orientamento* per gli operatori che trattano legno di origine nazionale;
- 15) Attivazione Registro Imprese Legno (RIL)
- 16) Pubblicazione opuscolo *RILinChiaro* con le FAQ su RIL ed EUTR a disposizione di ogni componente della filiera legno



Aggiornamento delle pagine del sito istituzionale dedicate ai due regolamenti FLEGT ed EUTR accessibili ai seguenti link:

- <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6128>

- <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202> (sezione Regolamento EUTR)



The screenshot shows the official website of the Italian Ministry of Agriculture, Food Sovereignty, and Forestry. The header is blue with the ministry's logo and name. A search bar is located in the top right corner. Below the header, a navigation menu lists various sections: Ministero, Notizie, Politiche europee, Politiche nazionali, Controlli, Qualità, Ricerca, and PNRR. The main content area is titled "Regolamenti FLEGT ed EUTR" and features a sidebar on the left with a tree menu. The sidebar includes "Politica Agricola Comune", "Sviluppo Rurale", "PSRN", "Rete Rurale Nazionale", and "Regolamenti FLEGT ed EUTR" (which is highlighted). The main content area has a sub-header "EUTR/FLEGT NEWS" and contains two news items. The first item mentions an updated communication from MASAF regarding the FLEGT license system. The second item mentions a brochure with FAQs about EUTR and RIL for the wood sector. A download icon and file name "Opuscolo con le FAQ (7.46 MB)" are visible for the second item. A "ricerca avanzata" button is also present in the top right.

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

ricerca avanzata

Ministero Notizie Politiche europee Politiche nazionali Controlli Qualità Ricerca PNRR

Home > Politiche europee > Sviluppo Rurale > Regolamenti FLEGT ed EUTR

Politica Agricola Comune

Sviluppo Rurale

PSRN

Rete Rurale Nazionale

Regolamenti FLEGT ed EUTR

Regolamenti FLEGT ed EUTR

EUTR/FLEGT NEWS

- E' disponibile la versione aggiornata della Comunicazione congiunta del MASAF - Autorità competente e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in merito al sistema di licenze FLEGT.
 - > Comunicazione Congiunta MASAF - ADM
- Disponibile l'opuscolo con le FAQ su EUTR e RIL, di rapida consultazione, a disposizione di ogni componente della filiera legno
 - Opuscolo con le FAQ (7.46 MB)

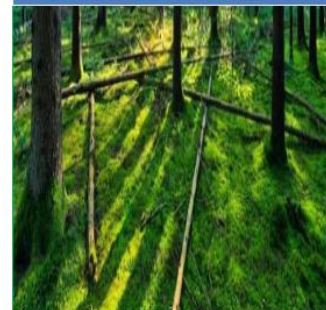
INDICE

1. INTRODUZIONE.....	pag. 1
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	pag. 1
3. ELEMENTI DI UN SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA	pag. 3
4. REGISTRO DI DOVUTA DILIGENZA	pag. 4
5. VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 995/2010 – Sistema sanzionatorio ai sensi del D. Lgs. N. 178/2014.....	pag. 7
6. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	pag. 9
7. ALLEGATI:	
ALLEGATO 1 - Documento di orientamento per il Regolamento sul Legno. Nota della Commissione del 12/02/2016- C(2016) 755 final	pag. 10
ALLEGATO 2 - Nota DG DISR- DISR 03- Prot. Uscita n. 0026984 dell'11/12/2015- Nota esplicativa del Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 e dei controlli EUTR (EU Timber Regulation- Regolamento UE n. 995/2010).....	pag. 35
ALLEGATO 3 - Modelli di scheda da utilizzare per la corretta tenuta dei registri tratti dal documento "Indicazioni agli Operatori forestali per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 "European Timber Regulation (EUTR)". Dovuta Diligenza nella filiera legno." Regione Piemonte, Regione Lombardia, DISAFA e ARIBL.....	pag. 39
ALLEGATO 4 - Modello 2- Fac-simile di comunicazione che un operatore può inviare ai propri clienti.....	pag. 44
ALLEGATO 5 - Riferimenti Legislativi.....	pag. 45



2021

LINEE GUIDA "INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 995/2010 (EUTR - EUROPEAN UNION TIMBER REGULATION) AGLI OPERATORI CHE TRATTANO LEGNAME DI ORIGINE NAZIONALE"



e presenti linee guida sono finalizzate esclusivamente a fornire informazioni su determinati aspetti attuativi del regolamento (UE) 995/2010, in particolare per il legno accolto e prodotto in Italia.

luglio 2021

cura di:
NIPAAF - DG DIFOR - Ufficio DIFOR III - Struttura Autorità nazionale competente FLEGT/EUTR

collaborazione con:
UFA - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri

Ringraziamenti:
Si ringraziano i portatori di interesse della filiera nazionale del legno per i contributi e gli stimoli che hanno portato alla stesura delle presenti linee guida.

DECRETI ATTUATIVI DEL D.LGS 178/2014

- Decreto istitutivo della Consulta FLEGT/EUTR (art. 5, comma 3)
- Decreto di determinazione delle tariffe FLEGT (art. 3, comma 6)
- Decreto di destinazione del legno e prodotti legnosi oggetto di confisca (art. 6, comma 10)
- Decreto di istituzione del Registro nazionale operatori (art. 4, comma 3): di più recente pubblicazione, trattasi del **Decreto interministeriale del 9 febbraio 2021 “Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”** pubblicato sulla GU del 17.05.2021 (entrato in vigore il 18.05.2021).



D.Lgs. 178/2014
Art.4

di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010.

3. L'autorità nazionale competente assicura il necessario coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con il supporto della Consulta di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo.

4. L'autorità nazionale competente, informata la Consulta di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005 riferita all'anno civile precedente, e con cadenza biennale, entro il 30 aprile, una relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010, nel corso del biennio precedente.

5. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al comma 4, l'autorità nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, le informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005. Tali informazioni sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilità per l'attuazione dello sportello unico doganale.

Art. 3.

Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT

1. Una licenza Forest Law Enforcement, Governance and Trade, di seguito denominata FLEGT, relativa a ciascun carico, è messa a disposizione dell'autorità nazionale competente, preventivamente o contestualmente

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite l'entità, determinata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e le modalità di versamento dei contributi di cui al comma 5.

Art. 4.

Registro degli operatori

1. Al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte dell'autorità nazionale competente, è istituito il registro degli operatori. Alla tenuta del Registro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Ai fini della valutazione del rischio di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010, l'Autorità nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione doganale di importazione relativi all'anno precedente, completi di ogni altra utile informazione sulle singole importazioni da essi effettuate, riguardanti i codici della nomenclatura combinata riportati nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010. Tali informazioni sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilità per l'attuazione dello sportello unico doganale.



DM 9 febbraio 2021

Il presente decreto sarà pubblicato, previa verifica da parte dei competenti organi di controllo, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 20 aprile 2021

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1602

21A02937

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 2021.

Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178 entrato in vigore il 25 dicembre 2014, recante «Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati»;

Visto in particolare l'art. 4 comma 3 del sopra citato decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento.»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 dicembre 2012, n. 18799 con il quale viene istituita l'Autorità nazionale competente in materia FLEGT/EUTR;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 concernente «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143 concernente «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Mipaaf, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 maggio 2018, n. 2003 con il quale viene aggiornata la ripartizione delle competenze in materia di FLEGT ed EUTR stabilite dai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 dicembre 2012, n. 18799, e 14 aprile 2015, n. 1990;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare, il suo art. 10, commi 2, 8 lettera a) e 12, relativo all'istituzione di albi o elenchi regionali degli operatori forestali aventi anche valenza ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale degli operatori previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178;

Visti gli ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, e 5 dicembre 2019, n. 179, concernenti gli adeguamenti dell'organizzazione del Mipaaf a norma, rispettivamente, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 97, e del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge 18 novembre 2019, n. 132;

DM 9 febbraio 2021

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, n. 4470 recante «Decreto ministeriale in tema di albi regionali delle imprese forestali» che all'art. 2, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, stabilisce modalità ed adempimenti per la validità dell'iscrizione agli albi o elenchi regionali anche ai fini del Registro nazionale degli operatori previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178;

Considerata la grande importanza del settore legno per l'economia nazionale e la necessità di rendere operative le disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178, nonché, al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) 995/2010 da parte dell'Autorità nazionale competente;

Ritenuta la necessità di istituire il registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 17 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per l'iscrizione al «registro degli operatori», le sue modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178 recante «Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea» e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Art. 3.

Registro degli operatori e iscrizione obbligatoria

1. Al fine di consentire le attività di controllo, è istituito il registro degli operatori (di seguito denominato registro) presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di Autorità nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.

2. Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul

mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell'allegato al regolamento.

L'iscrizione ed i connessi adempimenti di cui al successivo art. 5 possono essere svolti, su delega formale dell'avente obbligo all'iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.

3. Sono esonerati dall'iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

4. L'iscrizione ha validità dal momento dell'iscrizione sino al 15 gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di cui al comma 2.

5. Per gli operatori esonerati dall'iscrizione ai sensi del comma 3 del presente articolo le regioni e le province autonome dovranno provvedere annualmente all'adempimento previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale in tema di albi regionali delle imprese forestali 29 aprile 2020, n. 4470, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto.

Art. 4.

Composizione e tenuta del registro

1. Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d'importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d'origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.

2. L'Autorità nazionale competente provvede alla tenuta del registro di cui all'art. 3.

Art. 5.

Procedure ed adempimenti per l'iscrizione al registro

1. L'iscrizione avviene in modalità online. All'atto dell'iscrizione l'operatore o, se impresa o ditta individuale, il suo legale rappresentante e tenuto, a fornire informazioni inerenti a:

denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e, se disponibile, di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA;

dati anagrafici del legale rappresentante; con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010: denominazione commerciale e tipologia inclusa nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010,

DM 9 febbraio 2021

provenienza, riferita a nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, località subregionale, quantità annuale commercializzata, inclusa quella lavorata a fini commerciali, e, se disponibile, controvalore in euro.

2. L'operatore compila *online* la modulistica pubblicata sull'apposita pagina *web* del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e allega l'attestazione del versamento del corrispettivo annuale di cui all'art. 6 del presente decreto.

3. Tali informazioni sono usate dall'Autorità competente al fine di estrarre il campione degli operatori da sottoporre a controllo, seguendo un approccio basato sul rischio ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.

4. L'Autorità competente si impegna a non divulgare e cedere a terzi le informazioni contenute nel registro ed a fornire, secondo le modalità dello sportello unico doganale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 242 del 4 novembre 2010, i dati del Registro degli operatori all'Agenzia delle dogane e monopoli al fine dell'immissione in libera pratica del legno e dei prodotti da esso derivati.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3, gli operatori che, all'entrata in vigore del presente decreto, già svolgono l'attività di cui al comma 2 dell'art. 3, sono tenuti ad iscriversi al registro entro sessanta giorni dalla pubblicazione *online* dell'apposita modulistica sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A pubblicazione avvenuta, l'iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere l'attività di operatore, di cui al comma 2 dell'art. 3, deve avvenire in qualsiasi momento precedente all'inizio di suddetta attività.

6. Per l'adeguamento degli albi o elenchi regionali per il Registro operatori di cui all'art. 3, al fine dell'esonero dell'iscrizione obbligatoria degli operatori regolarmente iscritti a livello regionale, viene previsto il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale.

Art. 6.

Modalità per il versamento dei corrispettivi

1. Il corrispettivo annuale dovuto per l'iscrizione al registro è fissato in euro venti (20,00) da versare prima dell'iscrizione.

2. Gli operatori che intendono iscriversi in entrambe le sezioni del registro sono tenuti a versare comunque una sola quota annuale.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Alla tenuta del registro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. I proventi derivanti dall'iscrizione al registro sono versati alle entrate del bilancio dello Stato sul capitolo 2477, art. 1, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli del programma «Apprendimento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 9 febbraio 2021

*Il Ministro
ad interim delle politiche
agricole alimentari e forestali*
CONTE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2021

*Ufficio di controllo degli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reg.
n. n. 241*

21A02872

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 dicembre 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 12, ultimo comma, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

4 aprile 2022: attivazione della procedura RIL – Registro Imprese Legno

- CONSULTA FLEGT/EUTR presso il MASE
- TAVOLO DI FILIERA LEGNO presso il MASAF
- TAVOLO DI CONCERTAZIONE CON LE REGIONI presso il MASAF
- AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MASAF
- AVVISO SUL PORTALE DI ACCESSO AL SIAN

Da lunedì 4 aprile 2022, si è reso possibile iscriversi al Registro Nazionale Operatori EUTR. Sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è stato indicato direttamente il link per l'iscrizione. Lo stesso link è accessibile dalla pagina dedicata al Regolamento EUTR all'indirizzo: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202>. **Dal 16 gennaio 2023**, la procedura RIL permette all'operatore l'iscrizione per l'annualità 2023 – attività 2022. Per ogni nuova annualità, l'iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione, sarà quindi possibile dal 16 gennaio del nuovo anno.

L'iscrizione avviene in **modalità online**. All'atto dell'iscrizione l'operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire informazioni inerenti a:

- denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e, se disponibile, di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA;
- dati anagrafici del legale rappresentante;
- con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010: denominazione commerciale e tipologia inclusa nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, provenienza, riferita a nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, località subregionale, quantità annuale commercializzata, inclusa quella lavorata a fini commerciali, e, se disponibile, controvalore in euro.





Sviluppo Rurale



PSRN



Rete Rurale Nazionale



Regolamenti FLEGT ed EUTR



Regolamento FLEGT

Regolamento EUTR

Programmi 2014 - 2020



Aiuti di Stato



Vecchia programmazione



Attività in Istituzioni UE



EUTR NEWS

Registro Imprese Legno (EUTR)

Da lunedì 4 aprile 2022 sarà possibile iscriversi al Registro Imprese Legno (Operatori EUTR) secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale (DM 9 febbraio 2021), con cui è stato istituito il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati, ai sensi dell'European Timber Regulation (EUTR), il cosiddetto "Regolamento Legno", per il contrasto al commercio illegale di questo materiale ([Gazzetta Ufficiale](#)).

La procedura informatica sviluppata per l'iscrizione al Registro Operatori EUTR, denominata RIL, è user friendly ed è organizzata in maschere interattive.

Dopo aver letto attentamente il Manuale utente, si potrà iniziare la procedura di iscrizione che prevede come prima cosa la registrazione o l'accesso (per chi è già in possesso dell'account) al SIAN (tramite SPID o CNS) e la richiesta di attivazione del Servizio RIL (Registro Imprese Legno).

Tramite la procedura RIL è possibile procedere al pagamento con PagoPA o allegare l'attestazione del versamento del corrispettivo annuale fissato in euro venti (20,00) da versare prima dell'iscrizione.

[> Portale dei servizi online per poter accedere al registro imprese legno \(EUTR\)](#)



[Manuale Utente - Operatore \(2.78 MB\)](#)



[Manuale Utente - Regione \(1.91 MB\)](#)



Come fare per ▾

Accesso all'area riservata ▾



Agricoltura



Pesca



Ippica



Statistiche

Primo piano



Il Portale mipaaf.sian.it offre un punto di accesso chiaro e veloce alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete dalla Pubblica Amministrazione Centrale.

Gli utenti, attraverso il Portale, hanno la possibilità di interagire con l'Amministrazione medesima per ottenere informazioni, per consultare e aggiornare i dati di competenza propria o dei soggetti rappresentati, per scaricare software e modulistica specifica.

Il Portale è gestito dalla SIN S.p.A., la società alla quale è affidata la gestione e lo sviluppo del SIAN.

Il Sito utilizza cookie tecnici non strumentali alla raccolta di dati personali identificativi dell'Utente. Per una descrizione più estesa si rimanda alle Note legali.

Il Decreto legge 14 luglio 2020, n. 74, entrato in vigore il 17 luglio 2020,

04/04/2022 - NEWS - Servizio online Registro Imprese Legno (Operatori EUTR)

Da lunedì 4 aprile 2022, sarà possibile accreditarsi al Registro Nazionale Operatori EUTR secondo le modalità stabilite dal decreto intermin



01/03/2022 - NEWS - Proroga termini invio dichiarazione prodotti fitosanitari

Il termine per la trasmissione dei dati di vendita di prodotti fitosanitari è stato prorogato al 30 aprile 2022.



22/11/2021 - NEWS - Avviso per i fruitori del Servizio MVV-e - Nuove Causali di Trasporto

Si avvisano i Sig.ri Utenti che sono state implementate le voci relative al campo "causale del trasporto" per la compilazione del documento



Archivio notizie »



Politica Agricola Comune ▼

Sviluppo Rurale ▲

PSRN ▼

Rete Rurale Nazionale ▼

Regolamenti FLEGT ed
EUTR ▲

Regolamento FLEGT

Regolamento EUTR

Programmi 2014 - 2020 ▼

Aiuti di Stato ▼

Regolamento EUTR

EUTR NEWS

AVVISO scadenza termine iscrizione Registro nazionale operatori EUTR per l'anno 2022 e avvio iscrizioni 2023 tramite la procedura informatica SIAN RIL Registro Imprese Legno

Si comunica che in data 31.12.2022 **sono scaduti i termini d'iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l'annualità 2022.**

L'iscrizione al RIL **per l'anno 2022** ha validità dal momento d'iscrizione fino al 15 gennaio 2023 e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di operatore EUTR. Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell'iscrizione annuale da parte dell'operatore e deve essere pagata ogni anno la quota di iscrizione di 20 euro.

L'iscrizione **per l'annualità 2023** va rinnovata dal 16 gennaio 2023 in poi, comunque prima della data in cui si intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero l'immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Reg (UE) 995/2010. Dovranno essere dichiarate le quantità di prodotti legnosi "commercializzati" nel 2022.

Per consultare l'avviso completo aprire o scaricare il file pdf sottostante.

 [Avviso completo \(124.13 KB\)](#)

Dopo aver completato la procedura di accreditamento al **SIAN (Sistema Agricolo Nazionale)**, l'operatore può accedere alla procedura **RIL (Registro Imprese Legno)** compilando *online* la modulistica pubblicata sull'apposita pagina web del sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e procederà al pagamento tramite PagoPA o allegnerà l'attestazione del versamento del **corrispettivo annuale** fissato in **euro venti (20,00)** da versare prima dell'iscrizione.

Gli operatori che intendono iscriversi in entrambe le sezioni del registro sono tenuti a versare comunque **una sola quota annuale**.

Dal 16 gennaio 2023, l'iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere l'attività di operatore EUTR deve avvenire in qualsiasi momento precedente all'inizio di suddetta attività.

Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell'art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014.



CHI E' TENUTO AD ISCRIVERSI: Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell'allegato al regolamento.

L'iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell'avente obbligo all'iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.

CHI NON E' TENUTO AD ISCRIVERSI: Sono esonerati dall'iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto.



VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE: L'iscrizione ha validità dal momento dell'iscrizione sino al 15 gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di cui al comma 2.

Il registro si compone di **due sezioni distinte**. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d'importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d'origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.

ALBI REGIONALI: Per l'adeguamento degli albi o elenchi regionali per il Registro operatori di cui all'art. 3, al fine dell'esonero dell'iscrizione obbligatoria degli operatori regolarmente iscritti a livello regionale, viene previsto il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale (termine scaduto nel mese di novembre 2021).



Schermata del R.I.L. – ruolo Operatore

FUNZIONI RUOLO OPERATORE

- Nuova Iscrizione Operatore
- Ricerca Iscrizione Operatore



Registro Operatori EUTR

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Operatori

Benvenuto sul portale relativo al Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno o prodotti da esso derivati, per il quale vige l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021.



Iscrizione

In questa sezione è possibile iscrivere un operatore

[vai alla sezione](#)

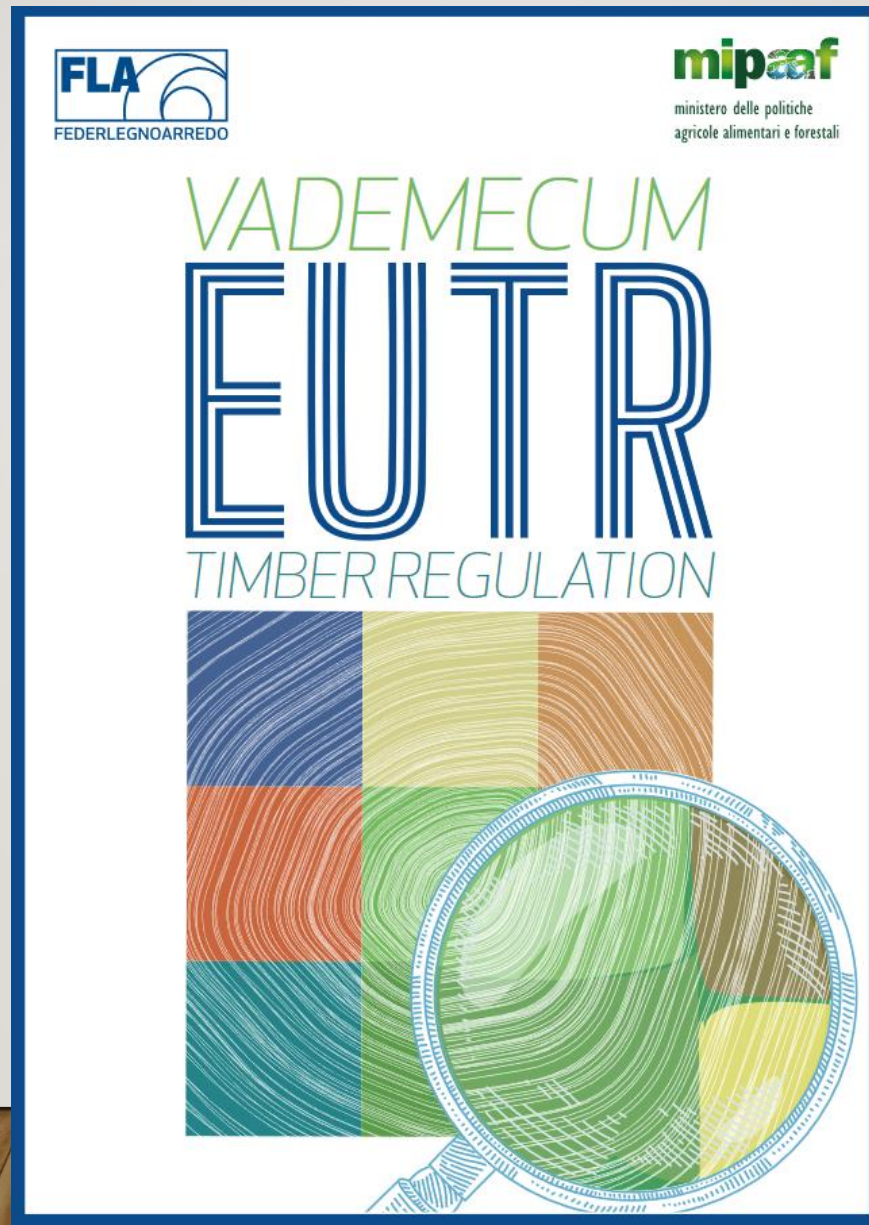


Operatori

In questa sezione è possibile ricercare un operatore

[vai alla sezione](#)

F.A.Q. (*pervenute dal 4 aprile - maggio 2022*)



Problemi di accesso al portale MASAF o sulla procedura applicativa

Per segnalare eventuali **problemi di accesso al portale SIAN/MASAF o sulla procedura applicativa**, gli *utenti qualificati* devono inviare una mail ordinaria (non PEC) alla seguente casella di posta di Help Desk: **helpdesk@l3-sian.it**

Per aiutare l'helpdesk nell'individuazione della soluzione e consentire di risolvere la richiesta in tempi brevi, viene richiesto di specificare nella parte iniziale dell'**oggetto della mail** una delle due seguenti diciture:

- Nella mail è necessario indicare:**

- [illegible]



Chi è tenuto a iscriversi al RIL?

Sono tenuti ad iscriversi al registro gli **operatori EUTR** ossia le persone fisiche o giuridiche che **immettono per la prima volta** (ossia commercializzano) **sul mercato dell'UE**, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, a titolo oneroso o gratuito, **legno o prodotti da esso derivati**, destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale (e quindi non destinati all'autoconsumo), **inclusi nell'allegato al regolamento**. Sono inclusi anche gli **operatori EUTR occasionali** (es. piccolo proprietario forestale che vende legname su strada) **a prescindere dalla quantità immessa sul mercato**.

Gli operatori che, all'entrata in vigore del decreto 9 febbraio 2021, già svolgono l'attività di operatore ai sensi dell'art. 3 c.2 del DM 9 febbraio 2021 (di seguito attività di operatore EUTR), sono tenuti ad iscriversi al registro entro sessanta giorni dalla pubblicazione online dell'apposita modulistica sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Decorsi tali termini, l'iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere l'attività di operatore EUTR, deve avvenire in qualsiasi momento precedente all'inizio di suddetta attività.

L'iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su **delega formale** dell'avente obbligo all'iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.



Chi è esonerato dall'isciversi al RIL?

- gli **operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali** delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali **di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;**
- le **amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- i **commercianti EUTR**, ovvero le persone fisiche o giuridiche che vendono o acquistano legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE, che hanno come unico obbligo, ai fini EUTR, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti e non sono tenuti ad iscriversi al RIL;
- coloro che immettono per la prima volta (ossia commercializzano) sul mercato dell'UE,** attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, a titolo oneroso o gratuito, **legno o prodotti da esso derivati**, destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale (e quindi non destinati all'autoconsumo), **NON inclusi nell'allegato al regolamento oppure prodotti** derivati dal legno di un tipo indicato nell'allegato realizzati con materiale che ha completato il suo ciclo di vita e che altrimenti sarebbe scartato come rifiuto **oppure paste di legno e carta a base di bambù.**

NON sono esonerati dall'iscrizione gli operatori iscritti ad altre tipologie di Registri, quali ad es. Registri fitosanitari, Registri provinciali di imprese forestali, Registri regionali di imprese forestali che non rispondono ai criteri minimi stabiliti dal DM n. 4470 del 29 aprile 2020 "Albi regionali delle imprese forestali".



I CAA possono operare come soggetti delegati? Quali sono in questo caso i criteri di abilitazione ai servizi del SIAN per accedere agli applicativi?

L'iscrizione per delega è prevista dal comma 2 dell'articolo 3 del DM 9 febbraio 2021 che si cita per la parte di interesse:

“L'iscrizione ed i connessi adempimenti di cui al successivo art. 5 possono essere svolti, su delega formale dell'avente obbligo all'iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali”.

Le modalità di delega previste poi dalla procedura informatica RIL prevedono che il delegante abiliti il delegato in ambito SIAN in modo che il delegato possa iscrivere tutti i deleganti che lo hanno accreditato operando in RIL.

Per fare questa attività l'utente deve accedere all'applicativo “Gestione Deleghe” del Sian e procedere con la sua selezione. In questo caso il CAA viene identificato con lo stesso ruolo dell'utente ovvero qualificato.

Altro discorso riguarda invece attivare un mandato dato da un utente ad un CAA. In questo caso il CAA registra attraverso il SIAN l'autorizzazione e può procedere con la registrazione. In questo caso però il CAA si presenta come utente istituzionale e di conseguenza deve essere identificato con un ruolo ben definito.



È previsto il pagamento di una quota di iscrizione al RIL?

Sì, è previsto il pagamento di un **corrispettivo annuale** per l'iscrizione fissato in **euro venti (20,00)** da versare prima dell'iscrizione. La procedura RIL (Registro Imprese Legno) prevede che il pagamento del corrispettivo annuale possa essere fatto tramite **PagoPA** oppure con **bollettino postale**. In questo secondo caso l'operatore dovrà allegare l'attestazione del versamento eseguito prima dell'iscrizione.

Quali sono i dati che un operatore deve fornire all'atto di iscrizione al RIL?

All'atto dell'iscrizione l'operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire informazioni inerenti a:

- denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA;
- dati anagrafici del legale rappresentante;
- con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010: denominazione commerciale e tipologia inclusa nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, identificati attraverso il codice di nomenclatura combinata (codice TARIC), provenienza e origine, riferite rispettivamente a nazione estera o regione italiana da cui provengono il legno o i relativi prodotti derivati prima dell'immissione nel mercato UE e a nazione estera o regione italiana in cui il legno è stato tagliato e raccolto, quantità annuale commercializzata espressa in Kg, inclusa quella lavorata ai fini commerciali, e, se disponibile controvalore in euro.



Qualora l'operatore tratti diverse tipologie di prodotti legnosi, con provenienze e origini differenti, cosa deve dichiarare all'atto dell'iscrizione?

Nella sezione “Attività” dovrà dichiarare se si tratta di **legno nazionale o legno importato** e, **per ogni codice merceologico** con una specifica provenienza e specifica origine del prodotto legnoso, dovrà indicare **la quantità totale in Kg effettivamente commercializzata**, ossia immessa per la prima volta sul mercato UE, **nell'anno precedente a quello di iscrizione**. Qualora ad esempio un operatore importi prodotti con lo stesso codice merceologico da diversi paesi extra UE, dovrà inserire più attività corrispondenti a tutti i paesi di provenienza, indicando le relative quantità annuali totali, anche se il codice merceologico risulta essere il medesimo.

Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell'iscrizione annuale da parte dell'operatore.



Gli operatori che non hanno commercializzato l'anno precedente ma intendono farlo nell'anno in corso cosa devono fare?

Si devono iscrivere al RIL come nuova attività non dichiarando in questo caso nessuna attività riferita all'anno precedente a quello di iscrizione.

La certificazione FSC o PEFC esonera dall'iscrizione al RIL?

No, anche gli operatori che trattano prodotti certificati hanno l'obbligo di iscriversi al RIL.

Ogni proprietario boschivo che aliena i prodotti legnosi (compresi anche quelli derivanti da tagli fuori foresta, come alberature stradali, tagli lungo gli alvei fluviali ecc.) è considerato operatore EUTR?

Sì, a prescindere dal quantitativo di prodotto legnoso immesso sul mercato, e deve iscriversi al RIL.



Gli operatori già iscritti negli albi o elenchi regionali delle imprese forestali come si devono comportare?

L'operatore deve accertarsi che la Regione in cui risulta iscritto come impresa forestale abbia adeguato il proprio registro ai criteri individuati dal DM 9 febbraio 2021. In caso contrario deve eseguire direttamente l'iscrizione on line.

Un soggetto che acquista legname da altre aziende in Austria e Germania (o altri paesi dell'UE) deve applicare la dovuta diligenza e deve iscriversi al RIL?

No, in quanto si tratta di un commerciante e quindi ha il solo obbligo di mantenere traccia, anche attraverso documenti contabili e di trasporto, dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti.



Un soggetto che è sia importatore di prodotti legnosi da paesi extra UE che produttore di legno di origine nazionale deve iscriversi ad entrambe le sezioni del registro?

L'operatore che svolge entrambe le attività è tenuto ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro pagando solo una quota annuale d'iscrizione (20,00 euro). Dovrà all'atto dell'iscrizione dichiarare sia le attività relative ai prodotti legnosi d'importazione che quelle relative al legno di origine nazionale.

Se un operatore, successivamente all'iscrizione ed entro il periodo di validità della stessa, commercializza partite sempre di uno stesso prodotto legnoso ma con provenienza/origini diverse, deve aggiornare l'iscrizione con una nuova attività?

No, la nuova attività sarà dichiarata all'atto della nuova iscrizione che avverrà l'anno successivo.



L'impresa forestale che tratta la vendita di solo legno nazionale, derivante dal taglio boschivo autorizzato, deve riportare nelle attività del RIL i dati di ogni singola immissione sul mercato?

No, per ogni codice merceologico (codice TARIC) che identifica una tipologia di prodotto legnoso derivante dal taglio boschivo autorizzato in una data Regione dovrà dichiarare la tipologia di prodotto, la provenienza e l'origine (in questo caso la Regione in cui è stato eseguito il taglio), la quantità totale in Kg immessa nell'anno precedente a quello di iscrizione al RIL e se disponibile il suo controvalore in euro.

Dove si possono trovare i coefficienti convenzionali di conversione m³- Kg?

Si deve far riferimento alla massa volumica della singola specie legnosa e preferibilmente al legno stagionato. Qualora non si disponga di tali dati si può far riferimento ai fattori di conversione usati da EUROSTAT con la distinzione tra legno di conifere e legno di latifoglie (fattori di conversione da m³ a tonnellate: 0,52 per le conifere e 0,64 per le latifoglie (MFA guidelines)).



In caso di delega, il collaboratore / dipendente dovrebbe operare con il proprio Spid personale? Quale è la procedura da seguire per delegare un altro soggetto alla procedura RIL?

Sì, deve usare il proprio SPID o CNS o CIE personali.

Per delegare un'altra persona alla procedura applicativa, occorre attivare la funzione di Delega per utenti qualificati accedendo al link: <https://www.sian.it/delega/delegaController.htm?action=loadHomePage>

Per completare la delega è necessario specificare il servizio «Registro Imprese Legno» e il codice fiscale della persona delegata (compreso la casella di posta elettronica dove riceverà le comunicazioni dal SIAN).

Dopo aver effettuato la delega il rappresentante legale o il titolare dell'azienda possono comunque continuare ad operare.

Il manuale utente di questa funzionalità è disponibile accedendo al link:

<https://www.sian.it/public/Manuale%20utente%20Delega.pdf>

Il delegato riceve direttamente alla casella di posta elettronica indicata dal delegante il link per poter accettare la delega assegnata (<http://mipaaf.sian.it/registrazione/index.jsp?idSito=14>).

La delega diventerà operativa solo dopo che il soggetto delegato avrà accettato la delega stessa.

Il delegato deve anch'esso autenticarsi al portale MASAF prima di poter utilizzare le deleghe assegnate e accettate.



Principali F.A.Q. *(pervenute da agosto 2022 a 10 marzo 2023)*

È ancora possibile effettuare o modificare l'iscrizione per l'anno 2022?

No, il termine ultimo per l'iscrizione 2022, con la comunicazione delle commercializzazioni eseguite durante l'anno 2021, è scaduto il 31/12/2022 (attivo dal 04/04/2022). Non è possibile modificare le attività caricate.

Entro quando va effettuata l'iscrizione anno 2023?

È possibile effettuare l'iscrizione, a decorrere dal 16 gennaio c.a. e comunque prima della data in cui si intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero l'immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Reg (UE) 995/2010. Dovranno essere dichiarate le quantità di prodotti legnosi "commercializzati" nel 2022.



È possibile apportare modifiche all'iscrizione 2023 già effettuata?

No, non è prevista la funzionalità di modifica dopo il pagamento della quota corrisposta (pari a €20) ma è possibile eliminare l'iscrizione completata ed eseguirne una nuova. Se necessario, è possibile utilizzare la funzione di duplicazione dell'iscrizione annullata, per recuperare e aggiornare i prodotti comunicati. Il pagamento della quota di iscrizione al R.I.L. non verrà nuovamente richiesto, ma verrà recuperato in automatico dall'iscrizione precedente.

Fino a quando vale l'iscrizione al RIL?

L'iscrizione al RIL ha validità dal momento dell'iscrizione sino al 15 gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di operatore. Va rinnovata comunque prima della data in cui si intende effettuare la commercializzazione, ovvero l'immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Reg (UE) 995/2010.



Come faccio ad avere conferma dell'avvenuta iscrizione al RIL?

La procedura informatica prevede, in caso di pagamento della quota di iscrizione al RIL eseguito con successo, l'invio, tramite PEC, dell'attestazione di avvenuta iscrizione.

L'iscrizione ad un Albo Regionale delle imprese forestali esonera automaticamente l'operatore dall'iscrizione al RIL?

No, se iscritto ad un Albo Regionale delle imprese forestali, l'operatore dovrà accertare che la Regione in questione abbia adeguato il proprio registro ai criteri individuati dal DM 9 febbraio 2021, al fine di avere conferma di essere effettivamente esonerato dall'iscrizione al R.I.L.. In caso contrario, dovrà eseguire direttamente l'iscrizione on line.



In fase di iscrizione al RIL, quali informazioni vanno inserite in caso di prodotto composto da più specie diverse?

È possibile inserire sul R.I.L. i dati e le informazioni richieste relative alla specie prevalente. Qualora non sia possibile risalire ad una specie prevalente, si dovrà dichiarare, all'atto dell'iscrizione e dell'inserimento dell'attività, il codice di nomenclatura di rango superiore con 4 digits seguiti da 4 "0" (es. legna da ardere 44 001 0000 oppure tronchi grezzi 44 03 0000).



Quali sono le modalità di accesso al SIAN?

I soggetti (titolari di ditte individuali o Rappresentanti Legali di Società) che necessitano di usufruire dei servizi del SIAN per accedere alle informazioni della propria azienda e assolvere ad adempimenti normativi e amministrativi relativi al settore di interesse, tra cui, appunto, l'iscrizione al registro nazionale operatori EUTR e quindi al RIL, possono iscriversi (qualificarsi) al SIAN autenticandosi esclusivamente attraverso le proprie credenziali SPID o, alternativamente, attraverso i certificati digitali di autenticazione contenuti nella Carta di Identità Elettronica CIE , nella nuova tessera sanitaria (TS-CNS) o nella Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi può accedere al SIAN?

L'accesso al SIAN e, di conseguenza, al RIL, è disponibile per tutti gli utenti che rivestono ufficialmente un incarico nella ditta (ovvero presenti nelle visura camerale). Inoltre il SIAN permette di delegare l'attività di iscrizione anche ad un'altra persona fisica o CAA tramite specifica funzionalità (gestione deleghe) presente nel portale. Tale funzionalità è disponibile solo per il rappresentante legale della ditta.

Qualora un operatore importi prodotti con lo stesso codice merceologico ma provenienti da diversi Paesi extra UE, è sufficiente inserire i dati una sola volta nell'apposita pagina «Inserimento Attività» del RIL?

No, in questo caso l'operatore dovrà inserire più attività corrispondenti a tutti i Paesi di provenienza, indicando le relative quantità annuali totali, anche se il codice merceologico risulta essere il medesimo. Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell'iscrizione annuale da parte dell'operatore.

IN CONCLUSIONE

LA PROCEDURA «RIL» – REGISTRO IMPRESE LEGNO

1. **Decreto Legislativo 30 ottobre 2014, n. 178** (che ha istituito il registro degli operatori permettendo di definire, in termini statistici, l'«universo» degli operatori da cui poter estrarre il campione) e **Decreto attuativo del 9 febbraio 2021** (che regola i requisiti per l'iscrizione, modalità di gestione, corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo registro e relative modalità di versamento della quota di iscrizione).

2. **Un'apposita procedura informatica in ambito SIAN** che, nel rispetto della normativa, permette:

- agli **Operatori** del legname di eseguire l'iscrizione, in conto proprio o tramite rappresentate, per la commercializzazione del legno e derivati
 - alle **Regioni** di comunicare e iscrivere i propri iscritti come operatori del legname
 - all'**Agenzia delle dogane** di comunicare le importazioni eseguite nel territorio nazionale
- all'**Autorità competente** di avere a disposizione il campione di operatori da sottoporre a controllo ai sensi dell'art.10 del Regolamento EUTR e della normativa nazionale
 - all'**Arma dei carabinieri** di avere in linea il campione di operatori da sottoporre a controllo e rendicontare i controlli eseguiti
 - all'**Autorità competente** di consultare e monitorare la gestione del registro



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

